

CCIV SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1951**Presidenza del Presidente CONTU***La seduta è aperta alle ore 11 e 35.*

PIRASTU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'incremento della meccanica agraria in Sardegna».
(119)

(Discussione degli articoli).

Art. 1

(Testo della Giunta)

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli:

a) - ai proprietari e conduttori di aziende agricole, che ne facciano impiego in modo prevalente nelle aziende stesse; ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, che ne facciano impiego nelle aziende proprie e dei consorziati, incluse nei comprensori di loro pertinenza;

b) - ai gestori, che ne dispongano prevalentemente nell'esecuzione di lavori per conto terzi.

I contributi non possono superare rispettivamente, nei casi di cui alla lettera a), la misura del 40 per cento e nei casi di cui alla lettera b), quella del 30 per cento, del costo delle macchine e degli attrezzi, in esso comprese le spese accessorie fino al trasporto a destinazione.

(Testo della Commissione)

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli:

a) - ai conduttori di aziende agricole, ai mezzadri e partecipanti singoli ed associati che ne facciano impiego in modo prevalente nelle rispettive aziende; ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, che ne facciano impiego nelle aziende proprie e dei consorziati inclusi nei comprensori di loro pertinenza;

b) - ai gestori, che ne dispongano prevalentemente nell'esecuzione di lavori per conto terzi.

I contributi non possono superare rispettivamente, nei casi di cui alla lettera a) la misura del 40 per cento e nei casi di cui alla lettera b) quella del 25 per cento, del costo delle macchine e degli attrezzi, in esso comprese le spese accessorie fino al trasporto a destinazione.

PIRASTU, Segretario, dà lettura dell'emendamento Dessanay - Zucca - Torrente:

«Alla lettera a) inserire tra "ai" e "conduttori" le parole "coltivatori e". Alla lettera a) sopprimere "ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario che ne facciano impiego nelle aziende proprie e dei consorziati inclusi nei comprensori di loro pertinenza".

Sopprimere la lettera b).

Al secondo comma sopprimere "rispettivamente nei casi di cui alla lettera a)" e "e

nei casi di cui alla lettera b) quella del 25 per cento".

Al secondo comma sostituire alla dicitura "non può superare... la misura del 40 per cento" la seguente dicitura "rimane fissato nella misura del 40 per cento" ».

MEDDA, *relatore*, si dichiara contrario all'emendamento, perchè, mentre ritiene inutile la parte aggiuntiva dell'emendamento medesimo, non ritiene nello stesso tempo opportuno escludere dai benefici di legge i consorzi, i quali possono acquistare quelle macchine agricole, come ad esempio le livellatrici, che non sono convenienti per gli agricoltori singoli.

ZUCCA ritiene necessaria da un punto di vista tecnico-giuridico la parte aggiuntiva dell'emendamento.

Per quanto riguarda i consorzi di bonifica, fa notare che Medda ieri ha informato che al solo Ispettorato provinciale per l'agricoltura di Cagliari sono già pervenute domande di richiesta di contributi per un ammontare superiore alla somma stanziata in bilancio, sulla quale dovrebbero gravare le spese contemplate nel disegno di legge in discussione. Tenuto conto di ciò, sarebbe opportuno, secondo l'oratore, escludere i consorzi dai benefici di legge.

L'oratore sostiene, poi, la necessità di fissare nella legge la misura del contributo, al fine di offrire una sicura garanzia a coloro che lo richiederanno. Per quanto riguarda i gestori per conto terzi, afferma di non voler la loro esclusione per questioni di principio, ma solo per l'esigua somma stanziata. Ritiene che in un domani, con adeguate possibilità di bilancio, la questione potrà venire ripresa.

TORRENTE, dopo aver affermato che la parte aggiuntiva dell'emendamento riguarda una semplice questione formale, mette in rilievo che la parte più importante dell'emendamento è quella che chiede la esclusione dei consorzi dai benefici della legge in esame. Se l'emendamento non venisse approvato, secondo l'oratore, attraverso i consorzi si riammetterebbero i proprietari che sono stati esplicitamente esclusi dalla Commissione nella prima parte dell'articolo. L'esclusione si impone anche per l'esiguità dello stanziamento previsto.

L'oratore conclude richiedendo, per una maggiore sicurezza da parte soprattutto dei piccoli agricoltori, che il preciso ammontare della misura dei contributi venga fissato nella legge.

PAZZAGLIA dichiara di ritenere superflua la parte aggiuntiva dell'emendamento, inopportuna la soppressione della lettera b) dell'articolo ed altrettanto inopportuna la richiesta di una rigida determinazione della misura del contributo, per la considerazione che per l'acquisto di alcune macchine agricole d'importazione esiste un'esenzione dai dazi, per cui si verrebbe, così, a creare una sperequazione nei confronti delle macchine non esenti da dazio.

Per quanto riguarda i consorzi, l'oratore afferma che alcune osservazioni fatte dai presentatori dell'emendamento potrebbero anche venir accettate; ritiene, però, opportuno che i consorzi non vengano esclusi del tutto, ma che si ponga ad essi una limitazione riguardo alla specie delle macchine, in armonia con i fini dei consorzi medesimi.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, informa che la Giunta è del parere che sia opportuno estendere le provvidenze anche ai proprietari, poichè non ritiene giustificate le osservazioni fatte in contrario.

Dell'emendamento Dessanay - Zucca - Torrente accetta la parte che tende ad aggiungere nella lettera a) dell'articolo la parola «coltivatori» e si dichiara contrario alla rimanente parte.

PRESIDENTE comunica che si procederà alla votazione dell'articolo per divisione.

Mette in votazione la prima parte dell'articolo, uguale nei due testi.

(E' approvata).

Mette in votazione l'inserimento alla lettera a) delle parole «ai proprietari» prima della parola «conduttori».

(E' approvato).

Mette in votazione la prima parte dell'emendamento Dessanay - Zucca - Torrente, cioè l'inserimento delle parole «coltivatori».

(E' approvata).

Mette in votazione la soppressione delle parole «mezzadri e partecipanti».

(E' approvata).

Mette in votazione la rimanente prima parte della lettera a) fino alle parole «rispettive aziende».

(E' approvata).

Mette in votazione la seconda parte dell'emendamento Dessanay - Zucca - Torrente, cioè la soppressione «ai consorzi di bonifica» eccetera, fino a «di loro pertinenza».

(Non è approvata).

Mette in votazione la rimanente parte della lettera a) fino a «di loro pertinenza».

(E' approvata).

Mette in votazione la terza parte dell'emendamento Dessanay - Zucca - Torrente: «Soppressione della lettera b)».

(Non è approvata).

Mette in votazione la lettera b).

(E' approvata).

Mette in votazione la parte dell'emendamento Dessanay - Zucca - Torrente relativa al secondo comma.

(Non è approvata).

Mette in votazione il secondo comma fino alle parole «la misura del 40 per cento».

(E' approvato).

Mette in votazione la rimanente parte del secondo comma nel testo della Giunta.

(E' approvata).

Art. 2

(Testo della Commissione)

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni ad enti pubblici che svolgono attività didattica e sperimentale nel campo della meccanica agraria.

Quando la sovvenzione è destinata all'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli da impiegarsi nello svolgimento di tali attività il

contributo può essere elevato fino alla misura massima del 70 per cento.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

(Testo della Giunta)

L'Assessore all'agricoltura e foreste, sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura, determina, con suo decreto, in relazione alle diverse zone della Sardegna e per le diverse categorie di aziende, le specie e le caratteristiche delle macchine e degli attrezzi ammessi a contributo e le relative misure dei contributi, nei limiti previsti dall'articolo 1.

PRESIDENTE informa che i consiglieri Melis e Corrias Alfredo hanno presentato il seguente emendamento al testo originario:

«Aggiungere "ogni anno" dopo la parola "determina" ».

MEDDA, *relatore*, dichiara che la Commissione ha proposto la soppressione dell'articolo, ritenendo che la disposizione in esso contenuta sia, piuttosto, materia di regolamento.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, ritiene — per contro — necessario che venga fissato nel testo di legge l'indirizzo da seguire, al fine di evitare all'Assessore una responsabilità troppo grande.

ZUCCA si dichiara contrario al mantenimento dell'articolo, perchè con esso si verrebbe a scoraggiare chi intendesse acquistare macchine agricole. L'oratore fa notare che la Commissione ha proposto la soppressione dell'articolo soprattutto per questa ragione, e non per quella esposta dal relatore.

Si dichiara, pertanto, favorevole alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE mette in votazione il mantenimento dell'articolo.

(E' approvato).

Mette, quindi, in votazione l'emendamento Melis - Corrias Alfredo.

(E' approvato).

Art. 4

I fondi annualmente stanziati per i contributi previsti dalla presente legge sono di preferenza destinati a sovvenire l'acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione e la sistemazione dei terreni, comprese le trattrici, purchè destinate a tali fini.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 5

Per un periodo di cinque anni dalla data della concessione dei benefici di cui alla presente legge, i beneficiari non possono distogliere dal previsto impiego le macchine e gli attrezzi agricoli acquistati, nè cederli, nè venderli, senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore all'agricoltura e foreste. Tale autorizzazione è concessa in base a domanda motivata, e sentito il parere del competente Comitato provinciale dell'agricoltura, nei soli casi di comprovata impossibilità a usare e gestire utilmente le macchine ed attrezzi e con l'obbligo di eventuale rifusione dei contributi concessi proporzionalmente al periodo dell'avvenuto sfruttamento.

Le macchine e gli attrezzi di produzione nazionale o nazionalizzati, acquistati con i benefici previsti dalla presente legge, non possono essere trasferiti fuori del territorio della Regione salvo il caso che il proprietario restituisca l'ammontare del contributo percepito.

Per le macchine e gli attrezzi di produzione estera, importati direttamente dall'estero in esenzione dei diritti doganali a norma dell'articolo 12 comma 3.º dello Statuto speciale per la Sardegna, il divieto di trasferimento fuori del territorio della Regione è in ogni caso assoluto e permanente.

Per lo stesso periodo di cinque anni i beneficiari del contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 1, — e anche quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo, quando intendano impiegare le macchine e gli attrezzi acquistati in lavori per conto di terzi, — devono osservare le tariffe stabilite per le diverse prestazioni dall'Assessore all'agricoltura e foreste, che le determinerà periodicamente con suo decreto, sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 6

In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal precedente articolo, i beneficiari devono restituire il contributo. A garanzia di tale restituzione i beneficiari per ottenere il pagamento del contributo debbono consentire a favore della Regione la costituzione di un privilegio sulle macchine e sugli attrezzi acquistati.

Tale privilegio ha la durata di cinque anni dalla data della concessione del contributo. Per la costituzione e la efficacia di tale privilegio si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 9 e 21 della legge 5 luglio 1928, numero 1760, sull'ordinamento del credito agrario.

I beneficiari possono offrire altra garanzia riconosciuta idonea.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 7

Nel caso di acquisti rateali o finanziati da istituti di credito, il contributo può essere versato dall'Amministrazione regionale direttamente al fornitore o all'istituto finanziatore purchè questi offrano idonea garanzia per le restituzioni previste nell'articolo 6.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 8

I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli concessi allo stesso fine dallo Stato fino alla concorrenza delle misure previste negli articoli 1 e 2 che precedono; non sono cumulabili con i contributi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1950, numero 47.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 9

(Testo della Giunta)

Le domande per la concessione dei contributi devono essere dirette all'Assessore all'agricoltura e foreste per il tramite degli Ispettorati provinciali per l'agricoltura, i quali provvedono all'istruttoria ed esprimono il loro parere sull'ammissibilità alla concessione del contributo.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore all'agricoltura e foreste e sono liquidati su presentazione dei documenti comprovanti l'acquisto e previo accertamento dell'idoneità tecnica delle macchine e degli attrezzi.

(Testo della Commissione)

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge devono essere dirette all'Assessore all'agricoltura e foreste per il tramite degli Ispettorati provinciali per l'agricoltura, i quali provvedono all'istruttoria.

I contributi sono concessi sentito il parere del competente Comitato provinciale dell'agricoltura con decreto dell'Assessore all'agricoltura e foreste e sono liquidati su presentazione dei documenti comprovanti l'acquisto e previo accertamento dell'idoneità tecnica delle macchine e degli attrezzi.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, dichiara che la Giunta è favorevole per la prima parte dell'articolo al testo della Commissione e per la seconda parte al testo originario.

MEDDA, *relatore*, fa notare che approvando il testo della Commissione si avrebbe una maggiore snellezza nella procedura e nello stesso tempo una maggiore garanzia circa l'opera degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, afferma che bisogna tener presente l'articolo 3 già approvato. La Giunta insiste per la approvazione della seconda parte dell'articolo nel testo originario, appunto perchè ha la certezza che approvando il testo della Commissione si verrebbe ad appesantire il

procedimento per la concessione dei contributi.

ZUCCA sostiene, invece, che l'appesantimento del procedimento deriva esclusivamente dall'articolo 3 già approvato. Si dichiara d'accordo con Medda e fa osservare che col testo della Commissione non potrebbe esservi appesantimento, in quanto le domande devono in ogni modo passare attraverso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Medda - Pazzaglia:

«Aggiungere alla prima parte dell'articolo 9 del testo della Commissione le seguenti parole: "ed esprimono il parere sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura"».

PRESIDENTE mette in votazione la prima parte dell'articolo nel testo della Commissione.

(E' approvata).

Mette in votazione l'emendamento Medda - Pazzaglia.

(E' approvato).

Mette in votazione la seconda parte dell'articolo nel testo della Giunta.

(E' approvata).

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Dessanay - Zucca - Torrente:

«Articolo 9 bis - Nell'esame delle domande di cui all'articolo precedente saranno tenute presenti le richieste avanzate in base all'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1950, numero 47, alle quali sarà concessa la precedenza nella concessione dei contributi».

TORRENTE illustra l'emendamento. Afferma che la discussione degli articoli ha portato ad un peggioramento al testo della legge e che, se l'emendamento verrà respinto, il suo Gruppo non potrà dare l'adesione alla legge medesima.

PRESIDENTE comunica che è stato presentato da Azzena e Covacovich il seguente ordine del giorno sul quale, però, il regolamento non permette di aprire la discussione:

«Il Consiglio regionale, considerato che, per l'esercizio corrente 1951, il capitolo 49 del bilancio è destinato a finanziare tanto la legge numero 119 quanto la legge numero 47/1950; mentre dà mandato alla Giunta di articolare, per gli esercizi futuri, il fondo in relazione alle due distinte leggi, impegna la Giunta, per l'esercizio in corso, a soddisfare, con precedenza, le domande inoltrate da cooperative a sensi della legge regionale 9 novembre 1950, numero 47, fino al limite del 20 per cento della somma stanziata sul capitolo 49 del bilancio in corso».

AZZENA si dichiara contrario all'emendamento presentato perchè la legge ha carattere permanente e non è opportuno inserire nella medesima disposizioni a carattere transitorio.

MEDDA, *relatore*, informa che la Commissione aveva respinto l'emendamento per ragioni di tecnica legislativa. Ritene che l'unica soluzione sia quella di approvare l'ordine del giorno, impegnando in tal modo la Giunta.

DESSANAY sostiene che l'argomentazione addotta da Azzena non ha fondamento. La realtà, secondo l'oratore, è che si vogliono escludere le cooperative dai benefici della legge in discussione. Tale convinzione è maturata in seguito al comportamento assunto dalla maggioranza nella discussione avvenuta. Non si vogliono aiutare i contadini e si cerca, invece, di agevolare ancor più i proprietari assenteisti, sottraendo il denaro al popolo sardo per darlo a chi non ne ha bisogno.

CASU, *Assessore all'agricoltura e foreste*, fa osservare che nel corrente anno sono già stati distribuiti alle cooperative contributi per circa venti milioni di lire. Nel prossimo bilancio si procederà all'articolazione del capitolo in modo da offrire una sicura garanzia per le cooperative. D'altra parte, secondo l'Assessore, l'ordine del giorno Azzena - Covacivich fornisce una idonea garanzia anche per il corrente anno.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Dessanay - Zucca - Torrente.

(Non è approvato).

Ricorda che l'articolo 10 è stato soppresso dalla Commissione.

Art. 11

Le spese relative all'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 49 del bilancio regionale 1951 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Falchi Pierina - Medda:

«Articolo 12 - La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione».

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Mette in votazione l'ordine del giorno Azzena - Covacivich.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Provvedimenti per l'incremento della meccanica agricola in Sardegna».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	30
votanti	29
maggioranza	15
favorevoli	27
contrari	2
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Azzena - Brotzu - Casu - Corrias Alfredo - Corrias Efisio - Costa - Covacivich - Crespellani - Deriu - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Masia - Medda - Melis - Meloni - Murgia - Pazzaglia - Pirastu - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Stangoni - Stara.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

La seduta è tolta alle ore 13 e 30.